

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

24 MARZO 2023

RELATORE: DOTT. ANTONIO IULIANELLA

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

BREVI RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI nel corso degli anni

- DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (TUEL);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 194/1996;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 326/1998;
- Dlgs. n. 286/1999
- D.Lgs. n. 165/2001
- DECRETO LEGISLATIVO n. 163/2006 (programma triennale lavori pubblici);
- DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001; LEGGE n. 448/2001; LEGGE n. 296/06; Legge n. 133/08; LEGGE n. 112/2008 ;art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017; DECRETO 34/2019 E DECRETO 17/03/2021 (fabbisogno di personale e relativa spesa-ASSUNZIONI);
- DECRETO LEGGE n. 201/2011 [Salva Italia" (IMU - TARES)];
- LEGGE n. 133/2008 (alienazioni e valorizzazioni immobiliari);
- LEGGE n. 244/07;
- DECRETO LEGGE N.112/2008;
- DECRETO LEGGE n. 78/2010 (tagli alla spesa pubblica)

- LEGGE n. 183/2011 (assoggettamento al patto per i comuni che dal 2013 avranno gli abitanti compresi tra 1000 e 5000);
- DECRETO LEGISLATIVO n. 23/2011;
- LEGGE n. 120/2010 (codice della strada);
- LEGGE n. 183/2011 (riduzione capacità di indebitamento);
- DECRETO LEGGE n.16/2012;
- DECRETO LEGGE n. 95/2012 (spending review)
- DECRETO LEGGE n. 173/2012 (c.d. salva-enti);
- DECRETO LEGGE n. 174/2012;
- DECRETO LEGGE n. 35/2013 (sblocca debiti);
- D. Lgs. 118/2011 Armonizzazione sistemi contabili, principi contabili e smi. DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- D.M. 23/1/2012;
- Legge n.147/2013 (limiti indebitamento);
- D.Lgs. n.175/2016 (partecipate)
- Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016 ;
- D.L. 90/2014, Legge 208/2015, D.L. 113/2016, D.L. 50/2017, D. Lgs. 75/2017 (in materia di personale);
- DECRETO 175/2016
- D.lgs. N.50/2016 Codice Appalti
- DECRETO 34/2019 E D.M. 17/03/2020 in materia di PERSONALE
- DM 01 AGOSTO 2019 – DM 01 SETTEMBRE 2021 LEGGI DI BILANCIO, DECRETI EMERGENZA COVID
- NORMATIVE PNRR E DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13
- Principi contabili degli enti locali approvati dall'Osservatorio Nazionale per la finanza e contabilità pubblica, presso il Ministero dell'Interno.

CHE COS'E' IL RENDICONTO?

Il rendiconto, previsto dall'art.151 commi 5, 6, 7 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/08/2000), è un documento contabile che rappresenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle spese programmate con il bilancio di previsione di riferimento.

Il rendiconto è composto dal: **Secondo il Tuel**

Conto del bilancio, dove vengono dimostrati, in relazione alle previsioni del bilancio preventivo annuale, i risultati della gestione finanziaria: entrate e spese correnti, entrate e spese per investimenti;

Conto del patrimonio, in cui sono riportate le variazioni intervenute nell'anno nel patrimonio del Comune, immobilizzazioni (es. terreni e fabbricati), attivo circolante (es. cassa e crediti), debiti (es. mutui ed anticipazioni) epilogandosi algebricamente nella consistenza patrimoniale finale;

Conto economico, nel quale sono indicati i costi e i ricavi dell'esercizio, ottenuti riclassificando le entrate e spese secondo il sistema di contabilità economica.

Il rendiconto salvo proroghe ministeriali, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (art. 151 comma 7 Tuel).

COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO

Il rendiconto è composto, in particolare, da alcuni documenti contabili: (Art.227,228,229,230 Tuel)

- ○ conto del bilancio
- ○ conto del patrimonio
- ○ conto economico.
- ○ allegati di cui all'art.11 del D.Lgs 118/2011 dell'art 151 del D.Lgs 267/2000

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

13. Il rendiconto della gestione **secondo il D.Lgs. 118/2011**

13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) il conto economico,
- e) lo stato patrimoniale.

I paragrafi riguardanti il rendiconto della gestione dal 13.1 a 13.10.5 sono stati inseriti dal decreto ministeriale 1 agosto 2019

ALLEGATI AL RENDICONTO IN BASE AL D.LGS 267/2000 e art.11 D.Lgs. 118/2011

Al rendiconto sono allegati:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui agli artt. 151 e 231 del Tuel e i cui contenuti sono riportati nell'art 11 del dlgs 118/2011 ;
- b) la relazione **obbligatoria** dell'organo di revisione economico-finanziaria; (**importanza dei tempi di redazione**)
- c) l'elenco dei dati di seguito riportati che permettono ai revisori, ai consiglieri, agli addetti ai lavori e ai possibili stake-holders di poter avere un quadro chiaro delle dinamiche del bilancio e della gestione contabile di un ente locale.
- d) il prospetto dimostrativo del **risultato di amministrazione**;
- e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del **Fondo Pluriennale Vincolato** ;
- f) il prospetto concernente la composizione del **fondo crediti di dubbia esigibilita'**;
- g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e **categorie**;
- h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e **macroaggregati**; e dei pagamenti in c/to competenza e in conto residui

ALLEGATI AL RENDICONTO IN BASE AL D.LGS 267/2000 e art. 11 D.Lgs. 118/2011

- i) la tabella dimostrativa degli **accertamenti assunti nell'esercizio in corso** e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (**accertamenti pluriennali**);
- l) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (**impegni pluriennali**);
- m) il prospetto rappresentativo dei **costi** sostenuti per missione;
- n) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- o) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- p) il prospetto dei dati SIOPE;
- q) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- r) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

**ALLEGATI AL RENDICONTO IN BASE AL D.LGS 267/2000 e
art.11 D.Lgs.118/2011**

- s) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, ...e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"
- t) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;
- u) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

ITER Approvazione Rendiconto

TERMINE: 30 aprile con delibera di consiglio COMUNALE

Il progetto di rendiconto è **approvato dalla giunta** e deve essere messo a disposizione dell'organo consiliare, prima dell'inizio della sessione in cui viene esaminato il rendiconto stesso, entro un termine non inferiore a **venti giorni**, stabilito dal regolamento di contabilità.

Importanza del periodo di tempo che viene attribuito ai consiglieri per esaminare un documento che riassume tutta la gestione dell'anno dell'ente...

Analogo periodo di **venti giorni** è concesso a favore dell'organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del relativo parere.

N.B. importanza delle informazioni ricevute , dei riscontri effettuati e dei tempi per redarre la relazione che va resa tenendo presente tutte le normative di settore ma soprattutto quanto richiesto dalla corte dei conti nella relazione al rendiconto

ITER Approvazione Rendiconto

Entro il 30 gennaio: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (art. 233 Tuel) ; RESA DEL CONTO DEL TESORIERE (art. 226 Tuel) (entrambi gli articoli stabiliscono che i conti debbono essere resi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio)

Entro il 28 febbraio: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Entro il 10 marzo, data suggerita per rispettare i giorni previsti per il revisore e per il consiglio (20 + 20): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE DELLA GIUNTA

Entro il 31 marzo: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (relazione da consegnare almeno 20 giorni dalla giunta)

Entro il 30 aprile: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN CONSIGLIO COMUNALE

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE: OBBLIGO CON SANZIONE

Il comma 2 bis dell'art. 227 del Tuel inserito dal **dl 174 del 10 ottobre 2012** ha previsto l'avvio dello scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale (art.141 comma 2 Tuel) nel caso di mancata approvazione del conto consuntivo nei termini di legge che a oggi sono fissati al 30 aprile dell'anno successivo.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE: OBBLIGO CON SANZIONE

*Il rendiconto 2022 deve essere predisposto secondo lo **schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011**, come modificato dal Decreto 12 ottobre 2021 e dal Decreto 2 agosto 2022, ed approvato entro il prossimo **30 aprile 2023**, salvo eventuali proroghe. Ai sensi dell'art. 227 Tuel, l'organo consiliare delibera il rendiconto della gestione, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione. L'inadempimento comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 141, secondo comma, D.Lgs n. 267/2000, con lo scioglimento del consiglio comunale in caso mancata approvazione del documento contabile anche entro l'ulteriore termine di venti giorni assegnato dal Prefetto.*

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Riaccertamento dei residui

Ogni anno si provvede ad una ricognizione dei residui al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Riaccertamento dei residui

Con la ricognizione dei residui si deve verificare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Riaccertamento dei residui

I debiti riconosciuti insussistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio dandone adeguata motivazione.

Nel caso l'impegno eliminato avesse un vincolo di destinazione esso andrà ad applicarsi all'avanzo di amministrazione.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Riaccertamento dei residui cosa fare?

La ragioneria trasmette ai servizi elenchi dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio successivo comprendente sia quelli provenienti dalla competenza che quelli provenienti dai residui.

I servizi esterni alla ragioneria, relativamente a quelli provenienti da residui, verificano:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- (sempre per i passivi) la possibilità di mantenerli. Con la contabilità armonizzata gli impegni a residuo di vecchia data non hanno titolo ad essere mantenuti se non per ragioni particolari che comunque devono essere motivate;
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi delle inesigibilità.

NB: Non possono essere reimputati con FPV impegni già portati a residuo

Riaccertamento dei residui cosa fare?

Relativamente a quelli provenienti dalla competenza:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi della inesigibilità;
- per i passivi la possibilità di reimputare le somme ad esercizi successivi in quanto non esigibili (utilizzando il fondo pluriennale vincolato limitatamente ai casi previsti qualora l'entrata sia già stata accertata);
- per gli attivi la possibilità di reimputare ad esercizi successivi entrate non esigibili o trasferimenti a rendicontazione qualora non sia stata impegnata la spesa.

Riaccertamento dei residui cosa fare?

I responsabili di servizio devono predisporre un atto dando evidenza dei residui:

- da mantenere
- da eliminare
- da reimputare ad esercizi successivi.

Successivamente, ma comunque prima dell'approvazione del rendiconto il servizio finanziario predispone un atto deliberativo dove viene approvato il riaccertamento.

Considerato che si tratta di una attività gestionale, puramente ricognitiva di residui esistenti al 31/12 la competenza è della Giunta.

Riaccertamento dei residui cosa fare?

Sostanzialmente l'attività di riaccertamento dei residui può così essere schematizzata:

1. Eliminazione definitiva dei residui in quanto con le nuove regole non hanno più titolo per essere mantenuti;
2. Mantenimento dei residui in quanto esigibili a fine anno;
3. Eliminazione dei residui in quanto non ancora esigibili a fine anno per reimputazione negli esercizi successivi.

Riaccertamento dei residui cosa fare?

4. Variazione degli stanziamenti di entrambi i bilanci di previsione: quello in chiusura e quello dell'esercizio successivo (se non approvato il bilancio di previsione, la variazione è applicata all'esercizio provvisorio) al fine di consentire:
 - i. Iscrizione del FPV distinto in corrente e capitale in entrata nell'esercizio successivo;
 - ii. Adeguamento degli stanziamenti riguardanti il FPV di spesa e di entrata;
 - iii. Eventuale applicazione dell'avanzo vincolato per reimputazione degli impegni eliminati


Riaccertamento Ordinario dei Residui

L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui consiste:

**nella verifica di sussistenza delle condizioni per un loro mantenimento,
ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità
dell'obbligazione.**

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel riaccertamento dei residui



LE FASI DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI


Occorre verificare:

-Ragione del credito

-Titolo giuridico

- Soggetto debitore

-Somma e scadenza



LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

LE FASI DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI


Occorre verificare:

-Ragione del debito

-Soggetto creditore

- Somme da pagare

-Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio



Costituisce GRAVE IRREGOLARITÀ una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale

I CONTROLLI PRELIMINARI E PROPEDEUDICI
SULLE FASI E SUGLI ATTI

NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

CICLI DI OPERAZIONI

- Ciclo delle *entrate tributarie*
- Ciclo delle *entrate con destinazione vincolata*
- Ciclo delle *altre entrate*
- Ciclo delle *spese per il personale*
- Ciclo dell'*attività contrattuale*
- Ciclo delle *altre spese*
- Ciclo degli *adempimenti fiscali*
- Ciclo del *patrimonio e amministrazione dei beni*
- Ciclo del *contenzioso e affari legali* in corso
- Ciclo dei *servizi di cassa e tesoreria*
- Ciclo di *sintesi del bilancio*

REVISIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE

- È **strumentale** alla funzione di **collaborazione** con il c.c. nonché alla predisposizione della **relazione al rendiconto**, anche in relazione alle valutazioni di "**efficacia**" che la g.c. deve presentare in sede di rendiconto.
- Lo **scopo** è quello di accertare se l'ente gestisce e utilizza le consistenze di beni (patrimoniali e finanziari) e di personale in maniera efficace, efficiente ed economica.

I CONTROLLI SULLE FASI E SUGLI ATTI LISTA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITÀ

In generale

- Gestione occulta di fondi e disponibilità, quali mancata contabilizzazione di poste attive e passive di rilevante entità
- Sovvertimento delle scelte di priorità stabilite dalla legge o da atti di programmazione dell'ente
- Utilizzo di f.p. senza contropartita in termini di prodotto o servizio
- Mancato conseguimento del previsto equilibrio finanziario, economico, patrimoniale
- Inosservanza adempimenti e scadenze in materia fiscale
- Pareggio fittizio del bilancio

IL CONTO DELLA GESTIONE E IL CONTO DEL TESORIERE

Deve essere presentato all'ente entro il 30 gennaio dell'anno successivo

Ritardo?

In tempo utile per l'ordinato svolgimento delle operazioni per il rendiconto

Il revisore deve verificare che vengano applicate eventuali sanzioni disciplinari e contrattuali

Omessa presentazione

Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti

Se viene approvato il rendiconto il revisore dovrà effettuare nella relazione i rilievi del caso

GLI AGENTI CONTABILI E LE VERIFICHE DI CASSA

COS'ALTRO VERIFICARE

Che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva

Che per le riscossioni accettate senza autorizzazione del Comune, il Tesoriere:

- a) rilascia ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e della dicitura «*Salvi i diritti dell'ente*»;
- b) comunica le stesse al Comune, per il rilascio dei relativi ordinativi di incasso, entro il giorno successivo;
- c) l'ente provvede ad emettere entro il termine previsto dal regolamento di contabilità i relativi ordinativi di riscossione con la dicitura «*a copertura del sospeso n...*».

Conciliare il saldo di tesoreria con quello di Bankitalia.

- a) gli incassi relativi alle entrate proprie degli enti devono confluire nella contabilità fruttifera;
- b) gli incassi provenienti da mutui assistiti da contributi erariali, i trasferimenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche e le entrate con vincolo di destinazione devono confluire nella contabilità infruttifera;
- c) i pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in via prioritaria delle giacenze sulla contabilità fruttifera e in subordine sulla restante giacenza in contabilità infruttifera

Visionare a campione i mandati e reversali controllando che:

- *per ogni riscossione il tesoriere abbia rilasciato apposita quietanza, se dovuta, su modelli prestabiliti ;*
- *i mandati e le reversali contengano gli elementi minimi previsti dall'art. 180 e 185 del testo unico, di eventuali norma da regolamento di contabilità e pattuizioni da convenzione di tesoreria;*
- *sia stata esattamente individuata la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare secondo le indicazioni contenute nel mandato;*
- *i pagamenti siano stati effettuati entro i termini comunicati dall'ente*

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

GLI AGENTI CONTABILI E LE VERIFICHE DI CASSA

L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'ORGANO DI REVISIONE DEVE VERIFICARE CHE:

Sia stata assunta nei limiti

dell'art. 222 TUEL (*3/12 delle Ec accertate nel penultimo anno precedente ELEVATO A 5/12 PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2022 Legge 27/12/2019 n.160 art.1 c.555*)

Abbia carattere temporaneo e sia estinta entro il termine dell'esercizio

(se ciò non avviene si trasforma in un debito contratto al di fuori delle procedure del TUEL e dalla normativa sul Patto di Stabilità)

Non ci sia un ricorso reiterato

(sintomo di criticità nella gestione finanziaria, di solito nella riscossione delle entrate di competenza e nei residui)

Segnalazione alla Corte dei Conti nella relazione al rendiconto e nel questionario

Approfondire i controlli

VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 239 co. 1 lett. c) TUEL

Verifiche periodiche su:

- Acquisizione delle entrate
- Effettuazione delle spese
- Attività contrattuale
- Amministrazione dei beni
- Completezza della documentazione
- Adempimenti fiscali
- Tenuta della contabilità

I CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 TUEL)

Deve essere apposto dal responsabile dei servizi finanziari su ogni proposta di deliberazione che **non sia un mero atto di indirizzo** e che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Riguarda:

- la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
- la conformità alle norme fiscali;
- il corretto accertamento dell'entrata ed imputazione di spesa;
- la corretta gestione del patrimonio.

È un parere preventivo rispetto all'atto deliberativo; è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole (in questo caso va indicata la motivazione).

IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 co. 4 TUEL)

Il responsabile dei servizi finanziari appone il visto, oltre che di regolarità contabile, anche di copertura finanziaria sui provvedimenti che comportano impegni di spesa, rendendoli così esecutivi.

Il visto ha carattere:

- a) successivo**, in quanto si pone su di un atto “perfetto”;
- b) vincolante**, in quanto ne determina l'esecutività

Il visto garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento

Il visto deve tener conto anche delle limitazioni derivanti:

- dalla gestione provvisoria (1/12 mensile delle autorizzazioni di spesa dell'ultimo bilancio approvato);
- dai LLPP di somma urgenza, la cui formalizzazione deve avvenire entro 30 gg. dall'ordinazione;
- dal divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti dalla legge, nel caso di debiti fuori bilancio o di disavanzo di amministrazione risultanti dall'ultimo rendiconto deliberato per i quali non ancora vengono adottati i provvedimenti consiliari di riconoscimento e copertura e di ripiano (art. 191 co. 5 TUEL).

I CONTROLLI DEL REVISORE

I CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

La vigilanza sulla regolarità contabile ed economica della gestione

- 1 Esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione di impegno
- 2 Irregolare tenuta della contabilità
- 3 Variazioni di bilancio o di peg non sottoposte ai competenti organi
- 4 Mancanza dei pareri
- 5 Utilizzo di entrate a destinazione vincolata per scopi non consentiti
- 6 Limite anticipazione di tesoreria e indebitamento
- 7 Debiti fuori bilancio non coperti
- 8 Tenuta degli inventari
- 9 Rispetto delle norme fiscali e previdenziali
- 10 Limite assunzioni e spese per il personale
- 11 Reati commessi durante la gestione
- 12 Predisposizione dei bilanci e rendiconti

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

SINTESI PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI 2023 E A RENDICONTO 2022

Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 ed il decreto Milleproroghe 2023 n. 198 del 29/12/2022 convertito con modifiche in Legge n. 14 del 24 febbraio 2023

- **Rifinanziamento del fondo per il caro-bollette con una dotazione di 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (art. 1, comma 24).**
- **Stabilizzazione a decorrere dal 2023 del contributo di 110 milioni di euro a favore dei comuni interessati per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (art. 1, comma 473).**
- **Possibilità anche per il 2023, di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali viene contestualmente differito al 30 aprile 2023. Viene così prolungato di un mese il termine del 31 marzo già previsto con decreto ministeriale del 13/12/2022 (art.1, comma 469-bis).**
- **Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni (art. 1, commi 470 e 471): le risorse assegnate agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. E' inoltre previsto un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) per l'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.**
- **Conferma del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali di cui all'art. 222 del Tuel a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2023-2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1, commi 471-bis, 471-ter, 471-quater).**
- **Svincolo di risorse in sede di rendiconto (art.1, commi 487-quinquies, 487-sexies): anche nel 2023 le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali possono utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per la copertura dei maggiori costi energetici, previa comunicazione all'amministrazione erogante e alla RGS.**

SINTESI PRINCIPALI NOVITA' RENDICONTO 2022

- nuovi allegati alla relazione sulla gestione relativa al monitoraggio dei servizi sociali, trasporto scolastico alunni disabili e servizio asilo nido connessi all'incremento 2022 del fondo di solidarietà comunale e l'invio dello stesso al Sose;
- il calcolo dell'avanzo vincolato connesso ai fondi Covid 2022, al rimborso indennità amministratori e al fondo caro bollette;
- la rendicontazione dei fondi PNRR.

N.B. Legge di bilancio 2023: svincolo risorse in sede di rendiconto 2022

L'art. 1, comma 822, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede che, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale; la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici; contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Il comma 823 prevede che le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma precedente devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato sentita la Conferenza Stato Regioni, la determinazione delle modalità applicative dei commi segnalati.

SINTESI PRINCIPALI NOVITA' RENDICONTO 2022

Infine nel rendiconto 2022 si inserisce anche quest'anno la certificazione delle risorse del fondo funzioni fondamentali (il cosiddetto "fondone") per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 che deve essere trasmessa entro il 31.5.2023 e deve presentare delle risultanze coerenti con le quote vincolate nel risultato di amministrazione.

La redazione del rendiconto risente ancora dell'emergenza sanitaria e socioeconomica per il "Covid-19" e soprattutto della sopravvenuta emergenza 2022 del costo dell'energia elettrica e del gas.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla verifica dell'acquisizione dei finanziamenti "Pnrr" e del loro utilizzo, nonché della loro rendicontazione.

La Relazione dovrà essere integrata con considerazioni e valutazioni con riguardo all'impatto dell'emergenza post "Covid-19", dell'emergenza per spese utenze energia e dell'inflazione 2022 sui conti e sull'organizzazione dell'Ente Locale.

La relazione dell'Organo di revisione al rendiconto della gestione schema

RELAZIONE AL RENDICONTO
(art. 239 co.1, lett. d)

Elemento essenziale

- **Attestazione** della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione
- L'attestazione ha **valore di certificazione** della conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili

RELAZIONE AL RENDICONTO
(art. 239 co.1, lett. d)

Struttura della relazione

- **Elencazione documenti** che costituiscono il rendiconto e che sono stati oggetto di esame.
- **Dichiarazione** che il collegio ha svolto i suoi compiti con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza.
- **Elenco delle situazioni significative** riscontrate e documentate, indicando per ciascuna di esse, se la situazione dà luogo ad una riserva o ad una eccezione.

RELAZIONE AL RENDICONTO (art. 239 co.1, lett. d)

Tempi e procedure

- La G.c. deve approvare lo schema di rendiconto e trasmetterlo unitamente alla proposta di delibera consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare ***almeno 20 gg. per l'esame e la formulazione della relazione***, per successivamente depositare rendiconto, allegati e relazione a disposizione dei consiglieri almeno 20 gg. prima dell'inizio della sessione consiliare.
- In sede di deliberazione **il c.c. deve tenere motivatamente conto** della relazione dell'organo di revisione (art. 227 co. 2 TUEL).

RELAZIONE AL RENDICONTO (art. 239 co.1, lett. d)

- Elenco delle eventuali “*raccomandazioni*” (guida alla lettura del rendiconto in quanto consistono in suggerimenti al fine di superare riserve ed eccezioni e migliorare i servizi)
- ***Conclusioni***, che potranno essere alternativamente:
 - Positive
 - Positive con riserva
 - Positive con eccezioni
 - Positive con riserve ed eccezioni
 - Negative

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SCHEMA

<https://www.entilocaliweb.it/prodotto/schema-relazione-dei-revisori-al-rendiconto-gestione-degli-enti-locali>

I CONTENUTI: Lo Schema di relazione sofferma la sua attenzione sulle verifiche e le altre attività di controllo spettanti all'Organo di revisione, avendo riguardo a quanto previsto dalla normativa, dai principi contabili, per i vincoli di bilancio, per le spese di personale, per le società partecipate, per gli equilibri di bilancio, per l'indebitamento ed altro ancora. Contiene inoltre al proprio interno una pratica guida normativa alle principali disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

RELAZIONE DEL RENDICONTO 2022

Verbale n. _____ del _____

Comune di _____

Organo di revisione economico-finanziaria

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2022

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede comunale, si è riunito l'Organo di revisione **economico-finanziaria** con la presenza dei Sigg.ri:

_____ Presidente

_____ Revisore

_____ Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione **economico-finanziaria**, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- dato atto che in data _____ 2023 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2022;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal [Dlgs. n. 118/11](#) e dei relativi allegati, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare [all'art. 239, comma 1, lett. d](#));
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione ha tenuto conto delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della [Legge n. 266](#) /05. Rendiconto della gestione", [approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con Delibera n. 10/SEZAUT/2022/INPR del 27 giugno 2022.](#)

DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2022, del Comune (Provincia) di _____, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di revisione

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2022, consegnato in data _____ 2023, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui [all'art. 228, del Tuel](#);
- Conto economico di cui [all'art. 229, del Tuel](#);
- Stato Patrimoniale di cui [all'art. 230, del Tuel](#);

e corredato:

- dagli allegati previsti dall'[art. 11, comma 4](#), del Dlgs. n. 118/11:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
- c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- f) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- g) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- i) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati Siope;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- p) la Nota integrativa;

oltre che:

- a) dal Conto del tesoriere di cui [all'art. 226, del Tuel](#);
- b) dal Conto degli agenti contabili interni di cui [all'art. 233, del Tuel](#);
- c) dall'inventario generale;
- d) dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
- e) dall'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";
- f) l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- g) la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
- h) elenco delle entrate e delle spese non ricorrenti;

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

visti

- [le disposizioni di legge in materia di finanza locale](#);
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'art. [239, del Tuel](#), seguendo l'iter espositivo esposto nel seguente

Sommario

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2022

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio p.
2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione p.
3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento p.
4. Incarichi a pubblici dipendenti p.
5. Incarichi a consulenti esterni p.
6. Elenco beneficiari di provvidenze economiche p.
7. Contributi straordinari ricevuti p.
8. Attività contrattuale p.
9. Amministrazione dei beni p.
10. Investimenti "Pnrr"
11. Adempimenti fiscali p.
12. Pareggio di bilancio p.
13. Verifiche di cassa p.
14. Tempestività dei pagamenti p.
15. Referto per gravi irregolarità p.
16. Controlli sugli Organismi partecipati p.
17. Esternalizzazione di servizi p.
18. Controlli in seguito ad attività di collaborazione con l'Organo consiliare p.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo p.
2. Riepilogo generale per Titoli (competenza e cassa) p.
3. Servizi per conto terzi p.
4. Tributi comunali p.
5. Recupero evasione tributaria p.
6. Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fiscale p.
7. "Fondo di solidarietà comunale" p.
8. Proventi contravvenzionali p.
9. Contributo per permesso di costruire p.
10. Andamento della riscossione su residui delle Entrate p.
11. Spesa del personale p.
12. Contenimento delle spese p.
13. Indebitamento p.
14. Debiti fuori bilancio p.
15. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo p.
16. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi p.
17. Verifica dei parametri di deficitarietà e Piano degli indicatori p.
18. Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti p.
19. Variazioni di bilancio p.

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. Conto del bilancio: risultato della gestione finanziaria p.
2. Quadro generale riassuntivo p.
3. Risultato d'amministrazione p.
4. Equilibrio di competenza della gestione corrente p.
5. Risultato di cassa p.
2. Contabilità economico patrimoniale p.
3. Relazione sulla gestione p.
4. Referto del controllo di gestione p.

3. Investimenti “Pnrr”

L'Organo di revisione:

- *ha/non ha* riscontrato che l'Ente al 31 dicembre 2022 ha in corso di attuazione e/o ha già attivato interventi correlati al “Pnrr”;
- *ha/non ha* accertato che i progetti sono monitorati e che è assicurato il rispetto delle scadenze di rendicontazione;
- *ha/non ha* verificato, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'avvenuta esecuzione dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma Bdap;
- *ha/non ha* verificato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli di Peg (ai sensi dell'art. 3, comma 3, [Dm. 11 ottobre 2021](#)) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e, quindi, il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
- *ha/non ha* effettuato verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del “Pnrr”, anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella Faq Arconet 15 dicembre 2021, n. 48;
- *ha/non ha* verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

PNRR

PROGETTI				2022			
CUP	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	IMPORTO EVENTUALE CO-FINANZIAMENTO	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	FPV	AVANZO VINCOLATO
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE				€ -	€ -	€ -	€ -

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

TIPOLOGIA/TITOLI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE INIZIALE 2022	PREVISIONE DEF. 2022	CONSUNTIVO 2022
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101: Imposte tasse e proventi assimilati					
104: Compartecipazioni di tributi					
301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia aut.					
TOTALE TITOLO 1					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
101: Trasferimenti correnti da Amm/ni pubbliche					
102: Trasferimenti correnti da Famiglie					
103: Trasferimenti correnti da Imprese					
104: Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private					
105: Trasferimenti correnti da Ue e Resto del Mondo					
TOTALE TITOLO 2					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100: Vendita beni e servizi e proventi da gestione beni					
200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti					
300: Interessi attivi					
400: Altre entrate da redditi da capitale					
500: Rimborsi e altre entrate correnti					
TOTALE TITOLO 3					
TOTALE ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
100: Tributi in conto capitale					
200: Contributi agli investimenti					
300: Altri trasferimenti in conto capitale					
400: Entrate da alienazione di beni materiali e immat.					
500: Altre entrate in conto capitale					
TOTALE TITOLO 4					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100: Alienazione di attività finanziarie					
200: Riscossione di crediti di breve termine					
300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 5					
ACCENSIONE PRESTITI					
100: Emissione di titoli obbligazionari					
200: Accensione Prestiti a breve termine					
300: Accensione mutui e altri fin/ti a md/l. termine					
400: Altre forme di indebitamento					
TOTALE TITOLO 6					
TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Entrate per partite di giro					
Entrate per partite conto terzi					
TOTALE TITOLO 9					
TOTALE ACCERTAMENTI					

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

SPESA

MACROAGGREGATI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE INIZIALE 2022	PREVISIONE DEF. 2022	CONSUNTIVO 2022
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente					
Imposte e tasse a carico dell'Ente					
Acquisto di beni e di servizi					
Trasferimenti correnti					
Interessi passivi					
Altre spese per redditi da capitale					
Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Altre spese correnti					
TOTALE TITOLO 1					
SPESE IN C/CAPITALE					
Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Contributi agli investimenti					
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale					
TOTALI TITOLO 2					
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Acquisizioni di attività finanziarie					
Concessione crediti di breve termine					
Concessione crediti di medio - lungo termine					
Altre spese per incremento di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 3					
RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso di titoli obbligazionari					
Rimborso prestiti a breve termine					
Rimborso mutui e altri finanziamenti a md/l. termine					
Rimborso di altre forme di indebitamento					
Fondi per rimborso prestiti					
TOTALE TITOLO 4					
TOTALE TITOLO 5					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Uscite per partite di giro					
Uscite per partite conto terzi					
TOTALE TITOLO 7					
TOTALE IMPEGNI					

Pur osservando che, in linea di principio, la mancata corrispondenza fra previsioni e risultanze rientra nella normale fisiologia della gestione di bilancio, si osserva che, per non privare il bilancio di significato, è necessario per il futuro che:

- sia maggiormente valutata in sede di previsione la capacità finanziaria dell'Ente, sulla base del *trend* storico e della manovra concretamente attuabile;
- la programmazione degli interventi sia effettuata in relazione alla possibilità concreta di finanziamento ed alla capacità operativa della struttura interna dell'Ente.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Tributi comunali

Iuc (Imposta unica comunale)

La [Legge n. 160/2019](#) (“*Legge di bilancio 2020*”), al [comma 738](#) ha disposto l’abolizione dell’Imposta unica comunale a partire dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari, e l’unificazione di Imu e Tasi. L’Imu è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da [739 a 783](#).

Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che il menzionato art. 1, commi [738 e ss.](#), disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- le aliquote base sono riportate nei commi da [748 a 754](#);
 - per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota di base del 5%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla di 1% o diminuirla fino all’azzeramento. Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità;
- omissis

L’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, prevede che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dall’imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, dall’Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”

I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- *l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda che:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013](#) (*“Legge di stabilità 2014”*), il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117 del Cc.](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;

L'entrata Tari accertata dall'Ente nell'esercizio 2022 ha avuto il seguente andamento:

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione			
Accertamento			
Riscossione (competenza)			

Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che ai sensi [dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/2011](#), a decorrere dall'applicazione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui [all'art. 13, del Dl. n. 201/2011](#), l'Imposta di scopo si applica, con riferimento alla base imponibile Imu e alla disciplina vigente in materia.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione [dell'art.1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998](#), disposta [dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione ([art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/1998](#)) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;

Imposta di soggiorno

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi [dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/2011](#), come modificato [dall'art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 16/2012](#), i Comuni turistici o Città d'arte possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali *In alternativa all'Imposta di soggiorno gli Enti di cui [all'art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/2011](#), possono applicare “l'Imposta di sbarco”.*

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Recupero evasione	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Ici/Imu			
Tarsu/Tia/Tares/Tari			
Altri tributi			
Totale			

•Recupero evasione tributaria

L'andamento complessivo delle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria è stato il seguente:

•In relazione alle riscossioni nella gestioni residui si evidenzia che le stesse sono così riassumibili:

•Riscossioni di residui formatisi nell'anno 2020 Euro _____

•Riscossioni di residui formatisi nell'anno 2021 Euro _____

•Riscossioni di residui formatisi nell'anno 2022 Euro _____

•Il prospetto espone il *trend* storico di questa entrata di carattere straordinario e permette anche di valutare la capacità dell'Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto alla evasione tributaria.

L'Organo di revisione rileva che *sono stati/non sono stati* conseguiti gli obiettivi di bilancio fra previsione ed accertamento.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019](#).

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio *ex art. 27, commi 7 e 8*, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province a partire dal 1° gennaio 2021.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

	Rendiconto 2020		Rendiconto 2021		Rendiconto 2022	
Accertamento	-----		-----		-----	
correlato Fcde	-----		-----		-----	
Riscossione (competenza)	-----		-----		-----	
·	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Riscossioni residui	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
·	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	

Tipologie di spese	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Spesa Corrente			
Spesa per investimenti			

•Proventi contravvenzionali

L'Organo di revisione attesta che:

- l'andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada hanno avuto nel triennio la seguente evoluzione:

- l'Ente *ha provveduto/non ha provveduto* a utilizzare i proventi secondo quanto disposto dall'[art. 208 del Dlgs. n. 285/1992](#);

- la parte vincolata del finanziamento (pari almeno al 50% degli accertamenti, [art. 208 comma 4](#)) risulta impegnata come segue:

Per l'anno 2022 la parte vincolata risulta destinata con provvedimento della Giunta n. ___ del _____

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

1. Spesa del personale

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, in attuazione [dell'art. 60, comma 2, Dlgs. n. 165/2001](#), il conto annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2021 sono stati inoltrati, come prescritto, il _____ alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi all'anno 2022 *sono in corso di definizione essendo il termine di presentazione non ancora scaduto/sono stati presentati ai competenti Uffici in data _____*;

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente *ha/non ha* costituito il fondo salario accessorio per l'anno 2022;
- l'Ente *ha/non ha* proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022;
- *è stata presa/non è stata presa* visione dell'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2022 unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria previste dal comma 3-*sexies*, [dell'art. 40 del Dlgs. n. 165/2001](#), ed *è stato/non è stato* rilasciato il relativo parere ai sensi [dell'art. 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001](#);
- l'importo del Fondo 2022 *rispetta/non rispetta* la previsione di cui all'[art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017](#), ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli Enti Locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

L'Ente *ha adeguato/non ha adeguato* l'importo del suddetto limite, ai sensi dell'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. "Decreto Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'[articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017](#), secondo la modalità indicata nel [Dm. attuativo del 17 marzo 2020](#) che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

•Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il [Dm. 17 marzo 2020](#) prevede che “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”. Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

•*ha/ non ha* erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività;

•*ha/ non ha* previsto nel fondo, in relazione all'incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, le risorse stabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) del Ccnl. 22 maggio 2018;

•*ha/ non ha* previsto nel fondo, in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento di servizi esistenti, le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del Ccnl. 22 maggio 2018, per i seguenti servizi _____;

•*ha/ non ha* destinato nel contratto integrativo 2022 le risorse variabili alle seguenti finalità:

_____;

•*ha/ non ha* effettuato progressioni orizzontali nell'anno 2022 per le seguenti aree:

_____:

•*ha/ non ha* effettuato progressioni verticali nell'anno 2022 tra i seguenti livelli.

_____.

(per gli Enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti)

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2022 *ha/ non ha* assicurato il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi [dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/2006](#).

(per gli Enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2022 *ha/ non ha* assicurato l'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi [dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006](#).

Spesa di personale	Rendiconto 2008	Spesa media triennio 2011/2013	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Spese personale (macroaggregato 1)				
Altre spese personale (macroaggregato 10) (accantonamento Fpv)				
Altre spese personale (macroaggregato 10) (Irap)				
Altre spese personale (macroaggregato 3)				
Altre spese personale (macroaggregato 2)				
Totale spese personale (A)				
- componenti escluse (B)				
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)				
Totale				

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

		RESIDUI	GESTIONE 2022 COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				
RISCOSSIONI	(+)			
PAGAMENTI	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 31 dicembre 2022	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			
RESIDUI ATTIVI	(+)			
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			
FPV PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	(-)			
RISULTATO AMM/NE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			

1.2 Risultato d'amministrazione Le risultanze della gestione finanziaria, si riassumono come segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
PARTE ACCANTONATA	
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022	
- Fondi rischi contenzioso legale	
- Fondo anticipazioni liquidità DL n. 35/23 e s.m. e rifinanziamenti	
- Fondo perdite società partecipate	
- Altri accantonamenti.....	
Totale parte accantonata (B)	
PARTE VINCOLATA	
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	
- Vincoli derivanti da trasferimenti	
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui	
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
- Altri vincoli da specificare	
Totale parte vincolata (C)	
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Parte Accantonata

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato/non è stato calcolato secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al [Dlgs. n. 118/2011](#) e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, utilizzando il metodo ordinario.

L'Ente *ha utilizzato/non ha utilizzato* la facoltà di determinare il Fcde ai sensi dell'[art. 107-bis del Dl. n. 18/2020](#).

“Altri accantonamenti”

L'Ente ha provveduto ad accantonare le altre quote di avanzo specificando se la procedura seguita risponde a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (*Allegato n. 4/2 al [Dlgs. n. 118/2011](#)*).

Le modalità utilizzate per gli accantonamenti sono le seguenti:

	Risorse accantonate 31 dicembre 2021	Utilizzo 2022 accantonamento	Accantonamento stanziato 2022	Variazione rendiconto accantonamenti	Risorse accantonate 31 dicembre 2022
Fcde di parte corrente					
Fcde di parte capitale					
Totale Fcde					

Tipologia accantonamento	Importo 2021	Importo 2022	Modalità determinazione e contabilizzazione del Fondo
Fondo anticipazione di liquidità			
Fondo perdite organismi partecipati			
Fondo garanzia debiti commerciali			
Fondo contenzioso			
Fondo spese legali			
Fondo indennità di fine mandato			
Fondo oneri futuri			
Fondo per l'estinzione anticipata di prestiti			
Fondo _____			

1. Contabilità economico-patrimoniale

Gli Enti territoriali con popolazione superiori a 5.000 abitanti e gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non si sono avvalsi di quanto previsto dall'art. 232, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000, i loro Organismi e i loro Enti strumentali in contabilità finanziaria, sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

A tal fine è necessario applicare:

- il Piano dei conti integrato di cui all'Allegato n. 6, al [Dlgs. n. 118/2011](#);
- il Principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'Allegato n. 1, al [Dlgs. n. 118/2011](#);
- il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato 4/3, al [Dlgs. n. 118/2011](#).

Il rendiconto 2022 di tutti gli Enti territoriali, escluse le Autonomie speciali che hanno applicato il [Dlgs. n. 118/2011](#), comprende il conto economico e lo stato patrimoniale.

Conto economico

L'Organo di revisione ha verificato che i costi/oneri e ricavi/proventi sono stati rilevati nella contabilità economica secondo quanto disposto dal principio contabile. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

STATO PATRIMONIALE

L'Organo di revisione, preso atto della riclassificazione dello Stato patrimoniale al 1° gennaio 2022 evidenzia le risultanze patrimoniali dell'Ente al 31 dicembre 2022

Relazione sulla gestione

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, tenuto conto di quanto previsto [dall'art. 231, del Tuel](#), dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, essa:
 - *esprime/non esprime* valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - *evidenzia/non evidenzia* i criteri di valutazione del patrimonio;
 - *analizza/non analizza* i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;
- 1) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
- 2) che nella sua formulazione *sono stati/non sono stati* rispettati i principi informativi della [Legge n. 241/1990](#), come modificata dalla [Legge n. 15/2005](#), relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo;
- 3) che alla stessa *sono allegate/non sono allegate* le relazioni dei Responsabili dei Servizi a cui è stata affidata all'inizio o nel corso dell'esercizio, la gestione.

Risultato d'amministrazione

		GESTIONE 2022		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				
RISCOSSIONI	(+)			
PAGAMENTI	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 31 dicembre 2022	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			
RESIDUI ATTIVI	(+)			
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			
FPV PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	(-)			
RISULTATO AMM/NE AL 31 DICEMBRE 2022				
(A)	(=)			

Risultato d'amministrazione

<u><i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</i></u>		
PARTE ACCANTONATA		
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022		
- Fondi rischi contenzioso legale		
- Fondo anticipazioni liquidità Dl. n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti		
- Fondo perdite società partecipate		
- Altri accantonamenti.....		
	Totale parte accantonata	(B)
PARTE VINCOLATA		
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili		
- Vincoli derivanti da trasferimenti		
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui		
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
- Altri vincoli da specificare		
	Totale parte vincolata	(C)
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		
	Totale parte destinata agli investimenti	(D)
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)		

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione

- L'applicazione dell'avanzo di amministrazione può avvenire:

- a) ***in sede di approvazione del bilancio di previsione*** per la sola parte vincolata o accantonata derivante dall'ultimo consuntivo approvato, fatto salvo il computo di un risultato di amministrazione presunto positivo e capiente rispetto alle sue destinazioni, così come risulta dall'apposito prospetto ex allegato 9 al D.lgs. 118/2011 e comunque nel rispetto del processo e della disciplina ex art. 187 TUEL ed allegati 4/1 e 4/2 del predetto dlgs.
- b) ***in corso di esercizio, prima dell'approvazione del Rendiconto della gestione***, per la parte vincolata ed anche per la parte accantonata, secondo processo e disciplina ex art. 187 TUEL ed allegati 4/1 e 4/2 del predetto dlgs.
- c) ***A seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione.***

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo è determinata come segue:

Gestione di competenza 2022		
Totale accertamenti di competenza	+	
Totale impegni di competenza	-	
SALDO GESTIONE COMPETENZA		
Fpv iscritto in entrata		
Fpv di spesa		
SALDO FPV		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
SALDO GESTIONE RESIDUI		
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		
SALDO FPV		
SALDO GESTIONE RESIDUI		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022		

Quota vincolata del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

Quota accantonata del risultato di amministrazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. E' utilizzabile:

- dopo l'approvazione del consuntivo;
- prima del consuntivo solo se l'allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate

Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Quota libera del risultato di amministrazione

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'articolo 1, comma 775,, dispone che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. La norma in esame, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, prevede limitatamente all'anno 2023 la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio.

La legge di bilancio 2023 prevede, quindi, che l'avanzo libero potrà contribuire alla costruzione degli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025, a condizione che sia prima approvato il rendiconto 2022. Si ricorda che anche nel 2022, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stato consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022).

Per chi ha già approvato il bilancio la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, potrà essere utilizzata in sede di variazione di bilancio, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Disavanzo di amministrazione.

- 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è **immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.**
- La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Disavanzo di amministrazione.

- Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, **in ogni caso non oltre la durata della consiliaura**, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. **Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.**
- Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Il controllo del revisore attraverso l'asseverazione dei saldi di credito debito delle società partecipate

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica:

Art. 11 del Dlgs 118/2011

J) **gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.** La predetta informativa, **asseverata dai rispettivi organi di revisione**, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

Il Pareggio di Bilancio

Pareggio di bilancio 2017 (art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – ‘Legge di stabilità 2016’ ed art. 10, della Legge n. 243/12)

Anno 2017 - “Regole di finanza pubblica”

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell’obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento la differenza tra **entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V** e **spese finali dei Titoli I, II, III**. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, **è prevista l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.**

3. Pareggio di bilancio

La Legge di bilancio 2019 con i [commi da 819 a 827](#) ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. [247/2017](#) e n. [101/2018](#). Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. [204 del Tuel](#).

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

3. Pareggio di bilancio

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012](#), allegato al Rendiconto della gestione 2020, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

Per maggiori approfondimenti sui controlli riguardo al Pareggio di bilancio, il Centro Studi Enti Locali Spa ha predisposto “Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale nel corso dell’anno”.

La normativa

1. Il nuovo Vincolo di Finanza Pubblica: l'equilibrio di competenza non negativo, da verificare in sede di rendiconto

Legge n. 145/2018, art 1, comma 819 e ss.

L'equilibrio appena citato rappresenta il nuovo obiettivo di finanza pubblica per l'Ente locale, da riscontrare attraverso la compilazione del prospetto degli equilibri di bilancio previsto dall'Allegato n. 10 al D.lgs n. 118/2011. A livello previsionale non è annunciato alcun vincolo specifico, atteso che il Legislatore del Tuel ha già disposto l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo i precetti dell'articolo 162 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile Allegato 4/2. In sintesi, nella determinazione del nuovo equilibrio di finanza pubblica, concorreranno, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) e alle spese finali (primi 3 titoli), le seguenti voci:

- a) il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo e il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.

E' stato abolito quindi, dal 2019, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della Legge n. 243/2012, depotenziando integralmente il sistema sanzionatorio correlato. Tecnicamente, la Manovra di bilancio 2019 ha abrogato quel pacchetto di norme, l'art 1, commi da 479 a 500 della Legge n. 232/2016, che regolavano il c.d. pareggio di bilancio. Oltre alla soppressione dei patti nazionali, finalizzata allo sblocco - a regime - degli avanzi, sono stati soppressi anche i commi 480 e 481, che avevano l'obiettivo di mettere al riparo le regole sul pareggio di bilancio da possibili comportamenti elusivi posti in essere da parte degli Enti.

il nuovo quadro generale riassuntivo: rendiconto

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00		
DISAVANZO DI COMPETENZA di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contatto			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA				
TOTALE A PAREGGIO			TOTALE A PAREGGIO				
<p>Totale della colonna c) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza</p>			GESTIONE DEL BILANCIO				
			a) Avanzo di competenza (+) /disavanzo di competenza (-)				
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)				
			c) Risorse Vincolate nel bilancio (+)				
<p>Importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"</p>			d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)				
<p>Totale della colonna d) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza</p>			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO				
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)				
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)				
			f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d+e)				

Calcolo del nuovo «vincolo di bilancio»

+ avanzo/– disavanzo applicato al bilancio

+ Fpv di entrata

+ accertamenti entrate finali

- impegni spese finali

- Fpv di spesa

- fondo anticipazioni di liquidità

= **risultato di competenza ≥ 0**

- risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione

- risorse vincolate nel bilancio

= **equilibrio di bilancio**

+/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

= **equilibrio complessivo**

Indebitamento

L'Organo di revisione attesta che l'ente *rispetta/non rispetta* i limiti previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti *non supera/supera* il 10% per l'anno 2022 delle entrate relative ai primi 3 titoli della parte entrata del rendiconto 2020, come risulta dalla sottostante Tabella che evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:

INDEBITAMENTO

L'[art. 75 del Dlgs. n. 118/2011](#) modifica la definizione di indebitamento precisando che costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

L'[art 16, comma 11, del Dl. n. 95/2012](#), ha chiarito che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

CONCLUSIONI RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'ORGANO DI REVISIONE

Certifica

la conformità dei dati del Rendiconto della gestione 2022 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, *invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.*

(oppure):

Esprime parere favorevole nell'intesa che per le riserve espresse a pag. _____ della presente relazione, si provveda, nei termini di legge, a rettificare il Rendiconto, ed a completare o integrare la relativa documentazione.

(oppure):

Esprime parere favorevole relativamente al Rendiconto della gestione finanziaria, mentre a riguardo del conto del patrimonio i rilievi evidenziati a pag. _____ della presente relazione non consentono di attestarne la completezza e l'attendibilità.

(Valutare se mantenere o meno la frase seguente.)

Da utilizzare, ove ne sussistano le condizioni, in alternativa al parere precedentemente riportato.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

QUESITI

DOMANDA: LE ENTRATE DI PARTE CAPITALE A FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI, LE ENTRATE CORRENTI A FINANZIAMENTO DI QUELLE DI PARTE CAPITALE E L'AVANZO APPLICATO, NEGLI EQUILIBRI VANNO INDICATE IN BASE ALLO STANZIAMENTO O ALL'IMPEGNO SULLO STANZIAMENTO STESSO?

RISPOSTA: In base allo stanziamento

DOMANDA: E' STATO ERRONEAMENTE PRESO UN IMPEGNO SU UN CAPITOLO (SPESE DI RAPPRESENTANZA) MA ALCUNE SPESE NON SI RITIENE CHE RIENTRINO IN QUESTA CASISTICA, POSSO CAMBIARE PARZIALMENTE LA DESTINAZIONE DELL'IMPEGNO PRESO E ISCRIVERLO IN ALTRO CAPITOLO? COME?

RISPOSTA: Può prendere un impegno nuovo sull'altro capitolo, la maggiore somma impegnata e non utilizzata sul capitolo iniziale confluirà in economia.

DOMANDA: E' POSSIBILE SCARICARE IN LOCALE IL WEBINAR? LO SI PUÒ FARE ANCHE SUCCESSIVAMENTE? VENGONO RILASCIATE DELLE SLIDE?

RISPOSTA: Le slides vengono rilasciate, per scaricare il webinar dovrebbe chiedere agli organizzatori

DOMANDA: QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO AL RENDICONTO 2021?

RISPOSTA: La predisposizione del rendiconto 2022 rispetto al 2021 sarà caratterizzata da alcune novità riguardanti: nuovi allegati alla relazione sulla gestione relativa al monitoraggio dei servizi sociali, trasporto scolastico alunni disabili e servizio asilo nido connessi all'incremento 2022 del fondo di solidarietà comunale e l'invio dello stesso al Sose; il calcolo dell'avanzo vincolato connesso ai fondi Covid 2022, al rimborso indennità amministratori e al fondo caro bollette; la rendicontazione dei fondi PNRR. Il resto è anche trattato nelle slides

DOMANDA: TRA GLI ALLEGATI ANCHE QUEST'ANNO VA INSERITA LA RELAZIONE RELATIVA ALLA SPESA SOCIALE?

RISPOSTA: Si certamente.

QUESITI

DOMANDA: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, FINALITÀ E CONDIZIONI PER IL SUO UTILIZZO.

RISPOSTA: Argomento affrontato durante la lezione e riportato nelle slides.

DOMANDA: SI RICHIEDE UN'ESPOSIZIONE MOLTO OPERATIVA DI TUTTI GLI STEP DEL PROCESSO CHE PORTA ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.

RISPOSTA: Gli step sono riportati nella prima parte delle slides fornite e sono stati discussi durante la lezione.

DOMANDA: BUONGIORNO, VORREI SAPERE SE L'AFFIDAMENTO OLTRE IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE PERMETTE LA GENERAZIONE DI FPV SOLO LIMITATAMENTE ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE O PER L'INTERO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.

RISPOSTA: Se l'opera risulta già appaltata, genera Fpv per l'intero ammontare, al contrario genera Fpv limitatamente alle spese di progettazione.

DOMANDA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI PNRR.

RISPOSTA: Argomento affrontato durante la lezione e riportato nelle slides.

QUESITI

DOMANDA: APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO A FONDO RISCHI CONTENZIOSO AL BILANCIO 23-25 È POSSIBILE SOLO SE APPROVO PRIMA IL RENDICONTO E POI IL BILANCIO?

RISPOSTA: Sì certo. Si Potrebbe anche approvare prima il bilancio, poi approvare il rendiconto e poi effettuare una variazione di bilancio. Meglio ovviamente la prima ipotesi. Art. 187 Tuel. Inoltre l'articolo 1, comma 775,, dispone che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. La norma in esame, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, prevede limitatamente all'anno 2023 la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio. vedi anche contenuto slides.

DOMANDA: QUALI ANNI CONSIDERARE NEL CALCOLO FCDE?

RISPOSTA: In linea generale il FCDE è calcolato come **media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente**. Da questo punto di vista circa le norme sulle entrate locali e il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) delle entrate dei titoli 1 e 3, si è anche ricordato come a seguito dell'articolo 30-bis del DL 41/2021, il riformulato art 107- bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente possa avvenire con i dati del 2019 in luogo delle annualità 2020 e 2021 nelle quali l'andamento della riscossione delle entrate proprie può, in linea teorica aver subito dei rallentamenti. Invero anche dagli ultimi dati pubblicati da RgS ai fini della certificazione Covid-19 in vista della scadenza del 31 maggio non sembra essersi verificata anche per il 2022 una contrazione del gettito almeno per l'Imu e l'addizionale Irpef. Nel bilancio 2023 pertanto troveranno ancora applicazione le disposizioni di cui al vigente art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021

ATTENZIONE!



E' importante RICORDARE che dopo l'approvazione il rendiconto deve essere caricato sulla piattaforma BDAP (Banca dati amministrazione pubblica) e poter disporre dei dati per la compilazione di eventuali ristori per crisi energetica o certificazioni COVID. Alla Bdap deve iscriversi anche il revisore

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Antonio Iulianella